



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Polizza per la copertura delle attività agricole e per la trasformazione dei prodotti compresi gli allevamenti e gli agriturismi

Multirischi Aziende Agricole

Furto e Rapina

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Polizza

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza



Vittoria
Assicurazioni

Sezione Furto e Rapina

<u>Area Riservata</u>	pag. 2
<u>Glossario</u>	pag. 4
<u>Condizioni che regolano la Sezione Furto</u>	pag. 10
<u>Condizioni Particolari Supplementari</u>	pag. 15
<u>Condizioni che regolano il caso di sinistro</u>	pag. 16

AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento MASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - www.vittoriaassicurazioni.com - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato, in base a quanto risulta in polizza)	Rif.to (art.)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro) / Data di decorrenza sospensione)	Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
SEZIONE FURTO E RAPINA				
Difforni caratteristiche costruttive dei locali	2	25%		
Mezzi di protezione e chiusura dei locali non conformi	3	-25% -10% se l'assicurato e/o i dipendenti e/o i familiari sono presenti nei locali		
Beni assicurati fuori dai locali esclusi: - antiparassitari, anticrittogamici, concimi e sementi - gli animali allo stato brado e quelli in recinti non custoditi fatta eccezione per i soli alveari.	4 - 10 d)	25%		10% della somma assicurata alla partita contenuto max Euro 5.000
Beni assicurati temporaneamente presso Terzi	5 - 10 f)	25%		15% della somma assicurata alla partita contenuto max Euro 5.000
Furto tramite veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso esclusivo dell'assicurato	6	20%		
Sospensione della garanzia per locali incustoditi			dalle ore 24 del 45° giorno, per Preziosi e Valori dalle ore 24 dell'8° giorno	
Oggetti pregiati	10 a)			Euro 5.000,00 per singolo oggetto
Preziosi	10 b)			20% della somma assicurata alla partita contenuto max. Euro 5.000,00
Valori	10 c)			20% della somma assicurata alla partita contenuto max. Euro 5.000,00
Alveari (incluse le relative arnie)	10 e)			Euro 500 per sinistro e per anno assicurativo
Atti vandalici su beni assicurati con esclusione del bestiame	1 - 10 g)			Euro 2.500
Guasti arrecati alle parti del fabbricato (compreso furto di fissi ed infissi)	1 - 10 h)			Euro 10.000,00
Guasti cagionati ai beni assicurati	1 - 10 i)			La somma assicurata alla relativa partita furto
Spese sanitarie	10 j)			Euro 1.000
Cose riferibili ad attività secondarie di rischio maggiore	10 k)			20% della somma assicurata max Euro 5.000
Portavalori	11			20% della somma assicurata alla partita contenuto max. Euro 2.500
Integrazioni portavalori	C	10%		La somma assicurata alla relativa partita

Glossario

Abitazione rurale

Locali ubicati nell'ambito dell'Attività assicurata prevalentemente ad uso abitazione, o ad uso soggiorno dei clienti dell'Attività agrituristica, con eventuali vani accessori destinati a cantine, granai, rimesse per veicoli ed attrezzi.

Tali locali devono essere separati da altri fabbricati dell'Attività assicurata da spazio vuoto non inferiore a 5 metri, o da parete piena in muratura o in cemento armato, senza aperture da terra a tetto.

Allevamento

Attività imprenditoriale di allevamento di bestiame, che produce reddito agrario o no, secondo la vigente normativa tributaria.

Ambito dell'attività assicurata

L'insieme dei poderi o appezzamenti anche se separati l'uno dall'altro, di proprietà o condotti dall'Assicurato, con i relativi fabbricati - compresi quelli destinati ad **abitazione rurale se assicurati**, e ad attività complementari ed accessorie all'ATTIVITA' ASSICURATA (**anche quando non sia svolta professionalmente**), il cui centro organizzativo è ubicato presso l'indirizzo indicato in polizza. Ne fanno parte eventuali fabbricati utilizzati per l'alpeggio, depositi e reparti sussidiari pertinenti.

Qualora l'Attività assicurata sia in appezzamenti sparsi, la garanzia opera per le attività relative ai terreni identificati in polizza.

L'assicurazione non comprende i rischi relativi a condotte forzate e dighe presenti sul territorio dell'Attività assicurata salvo quanto specificato nelle presenti Condizioni di Assicurazione.

Apparecchiature elettroniche

- sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati;
- elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine;
- personal computer.

Arredamento - attrezzature - macchinari

- attrezzi, utensileria e ricambi in genere inerenti l'attività assicurata;
- serbatoi e sili non in cemento armato o muratura;
- macchine e impianti in genere inerenti l'attività assicurata (compresi, a titolo esemplificativo, impianti di irrigazione, impianti di mungitura, impianti di vinificazione, essiccatoi, impianti di sollevamento, di pesa e di imballaggio, le apparecchiature di segnalazione e comunicazione, escluse quelle citofoniche, impianti di prevenzione e di allarme) destinati all'espletamento dell'attività assicurata di cui all'ubicazione del rischio, nonché i relativi ricambi e basamenti, **esclusi i Macchinari semoventi**;
- Macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elettrica di proprietà o in locazione all'Assicurato
- raccorderie, tubazioni e quant'altro relativo ai beni sopra indicati;
- mezzi di sollevamento, di traino e di trasporto, salvo quanto alla riportato alla definizione cose non assicurate;

- arredi dei locali in genere - **esclusi quelli destinati ad abitazione rurale** - , compresi mobilio, scaffalature, macchine per ufficio, impianti portatili di condizionamento e di riscaldamento;
- cancelleria, stampati, indumenti di lavoro, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio dell'**Attività assicurata**,
- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici;

Sono altresì comprese le eventuali addizioni e migliorie apportate dall'**Assicurato** che risulti locatario dei locali ove sono riposti i beni sopra.

Arredamento domestico

Quanto costituisce la normale dotazione di una abitazione civile, se adibita a dimora dell'**Assicurato**, dei coloni o, quando residenti, dei dipendenti dell'azienda o del personale servizio, collocato nei locali nell'**Ambito dell'Attività assicurata**, compresi quadri e dipinti in genere di valore singolo non superiore a € 3.000; **compreso** quanto indicato sotto le definizioni **oggetti pregiati e preziosi**.

Qualora assicurata l'attività agrituristica, sono compresi mobilio, arredamento e attrezzature, dei locali destinati all'alloggio dei Clienti, escluso quanto portato dagli stessi.

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attività agricola

il complesso dei beni impiegati in un area delimitata nel territorio, per l'esercizio di attività tesa a produrre reddito agrario così come previsto dalla vigente normativa tributaria.

Attività agrituristica

Attività svolta nell'ambito dell'azienda agricola ad integrazione del reddito derivante da attività agricola, così come disciplinato dalla Legge n. 730 del 5/12/1985 e successive modificazioni o integrazioni, per la quale l'azienda è in possesso di autorizzazione o ne ha già presentato domanda.

Attività assicurata

La o le attività riportata/e in polizza.

Nell'**Ambito dell'Attività assicurata**, specifiche attività possono essere assicurate separatamente dalle altre qualora vengano svolte in **Fabbricati**:

- a) adibiti per almeno 3/4 della superficie totale dei piani, all'attività stessa,
- b) separati dai fabbricati aventi altra destinazione, e da cumuli di MERCI SPECIALI all'aperto, da spazio vuoto non inferiore a 5 metri, o da parete piena in muratura o in cemento armato senza aperture da terra a tetto.

Azienda agricola

Attività svolta da Imprenditore agricolo, che riveste tale qualifica anche ai fini previdenziali e fiscali, che si dedica alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

Beni assicurati

quelli descritti alle relative Definizioni:

- **Contenuto**,
- **Macchinari semoventi**,
- **Bestiame**,

relativi all'Attività assicurata, per cui è riportata in polizza la relativa somma assicurata.

Fatta eccezione per:

- le macchine agricole e attrezzature di contoterzisti,
- le cose di proprietà dei coloni o dei dipendenti,
- le cose portate dai Clienti dell'attività agrituristica,

i beni assicurati possono essere anche di proprietà di terzi.

I beni assicurati possono essere posti in locali anche tra loro non intercomunicanti, ma ubicati comunque nell'**Ambito dell'Attività assicurata**.

Parte dei beni assicurati, **esclusi oggetti pregiati, preziosi, valori, apparecchiature elettroniche, arredamento domestico**, possono trovarsi:

- all'aperto purché comunque sui piazzali, nei recinti, sugli appezzamenti dell'Attività **assicurata** e sulle strade che vi conducono;
- temporaneamente presso Terzi, compresa la partecipazione a fiere, mostre, mercati, sfilate, sul territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano.

Bestiame

Bovini, equini, ovini, caprini, suini, alveari (compresa l'arnia), animali avi-cunicoli, struzzi, animali domestici, il tutto sottotetto o all'aperto nell'ambito dell'**attività assicurata** compresi i pascoli (anche in alpeggio) e sulle strade che ivi conducono. **Esclusi cavalli da competizione e animali domestici a meno che costituiscano oggetto di allevamento.**

Consumatore

È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Contraente

il soggetto che stipula l'assicurazione.

Contenuto

apparecchiature elettroniche, arredamento - attrezzature - macchinari (esclusi macchinari semoventi), merci, oggetti pregiati, preziosi, valori.

Qualora sia assicurata l'attività agrituristica, sono compresi mobilio, arredamento e attrezzature dei locali destinati all'alloggio dei Clienti, escluso quanto portato dagli stessi.

Qualora sia assicurato anche un Fabbricato Rurale adibito ad abitazione si intende assicurato anche l'arredamento domestico di proprietà del Contraente e dei familiari con lui conviventi (convivente more-uxorio o altre persone risultanti dallo stato di famiglia).

Cose non assicurate

Non sono compresi nell'assicurazione:

- a) affreschi, mosaici e particolari architettonici aventi valore artistico,
- b) tappeti, arazzi, statue, quadri e dipinti in genere, **di valore singolo superiore a € 3.000,**
- c) raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere,
- d) veicoli iscritti al P.R.A. e ciclomotori salvo quando costituiscono "macchinari semoventi" inerenti l'attività dichiarata,
- e) aeromobili,
- f) macchinari e impianti acquistati in Leasing provvisti di specifica polizza assicurativa,
- g) animali domestici a meno che costituiscano oggetto di allevamento, cavalli da competizione.

Dati

Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM.

Dati Personali

Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all'attività dell'Assicurato.

Estorsione

impossessamento della cosa mobile altrui, quando chi detiene le cose stesse è costretto a consegnarle sotto violenza o minaccia, diretta tanto alla persona dell'Assicurato, dei suoi coadiutori e/o dipendenti, quanto verso altre persone.

Fissi

quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.

Franchigia

l'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato.

Furto

impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Impresa

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

Indennizzo

la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Infissi

manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

Macchinari semoventi

Macchinari agricoli, trattori, mietitrebbiatrici, motofalciatrici, motocoltivatori, motozappatrici, macchine raccogliatrici per frutta, legumi e cereali, e quant'altro di simile utilizzato nell'attività agricola, identificabili con targa o numero di telaio, ovunque anche in circolazione nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Merci

- materie prime e ingredienti di lavorazione (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: concimi, fertilizzanti, antiparassitari, sementi, mangimi, integratori alimentari, medicinali veterinari e fitofarmaci);
- derrate derivate direttamente dalla coltivazione escluse le piante coltivate e relativi frutti pendenti, comprese piante in vaso che costituiscono prodotti oggetto di coltivazione,

prodotti semilavorati e finiti derivati dalla lavorazione dei prodotti della coltivazione o dell'allevamento, esclusi gli animali vivi;

- scorte e materiali di consumo ad uso dell'Attività assicurata (compresi combustibili e carburanti per riscaldamento o trazione, lubrificanti, imballaggi) compresi imposte di fabbricazione e diritti doganali.

Mezzi forti

- Cassaforte murata:

la cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello a filo di parete.

- Cassaforte a mobile:

il mobile con pareti e battenti di spessore adeguato, costruito con materiali specifici di difesa ed accorgimenti atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di effrazione; le casseforti di peso inferiore ai 200 kg, devono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.

Oggetti pregiati

quadri, sculture, oggetti d'arte non costituenti mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili, escluso quanto indicato sotto la definizione preziosi.

Preziosi

gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.

Rapina

sottrazione dei beni assicurati a chi le detiene mediante violenza o minaccia diretta tanto alla persona dell'Assicurato, dei suoi coadiutori e/o dipendenti, quanto verso altre persone.

Scippo

furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori da essa trasportati

Scoperto

la percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione che determina il diritto all'indennizzo.

Sistema Informatico

L'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'attività svolta dall'Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.

Serre

Impianti fissati al suolo, costruiti con strutture portanti in ferro e/o cemento armato,

copertura e/o pareti in vetro e/o plastica, destinati alla coltivazione e/o riproduzione di piante in genere in condizioni ambientali forzate artificialmente.

Supporti Dati

Tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CD-ROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati.

Valori

Denaro, cartevalori, titoli di credito e valori bollati (escluse valute digitali e/o criptovalute).

Vetro antisfondamento

Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto tra vetro e vetro uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm., oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (poli-carbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Condizioni che regolano la sezione Furto

I premi attribuiti sono calcolati in base all'attività dichiarata dal Contraente, e indicata sul frontespizio di polizza, nonché sulla **dichiarazione del Contraente che nell'ambito dell'attività assicurata esistono locali che sono, o non sono, stabilmente abitati** dal Contraente/Assicurato, o dai suoi famigliari, o comunque da persone incaricate della custodia o dell'uso dei beni, compresi i dipendenti, i collaboratori, gli affittuari, i coloni. Nell'ambito dell'attività assicurata sono tollerate attività secondarie di rischio maggiore assicurabili con la presente polizza. L'indennizzo, per le cose riferibili a dette attività, **non potrà superare il 20% della somma assicurata, con il massimo di 5.000 euro.**

Buona fede

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente e/o dell'assicurato relative a circostanze influenti sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione della polizza, o l'omessa comunicazione da parte dello stesso di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso del contratto, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte ed incomplete dichiarazioni siano frutto di buona fede. Spetta alla società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.

Primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè l'impresa corrisponde l'indennizzo fino a concorrenza delle predette somme assicurate senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.

1 - oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, derivati da:

- furto a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
 - a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; è parificato all'uso di chiavi false l'uso fraudolento di chiave vera;
 - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. Per furto con introduzione clandestina si intende il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, approfittando di particolari condizioni e senza destare sospetti nelle persone addette alla sorveglianza dei locali stessi, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi;
 - d) attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - e) con rottura dei vetri di eventuali vetrine, durante l'orario di apertura di locali assicurati e aperti al pubblico, purché in presenza di personale;
 - f) in uno dei modi indicati ai punti a), b) e c) durante i periodi di esposizione diurna e serale, in eventuali vetrine purché tra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte delle vetrine, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso.

Se per tutti i beni assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne (mezzi forti), l'Impresa è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

- rapina avvenuta nei locali assicurati quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- estorsione, a condizione che tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate siano poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza;
- guasti e atti vandalici sui beni assicurati causati dai ladri per commettere il furto, o la rapina, l'estorsione, o per tentare di commetterli, con esclusione dei danni subiti dal bestiame;
- guasti arrecati alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti i beni assicurati e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, causati dai ladri per commettere il furto, o la rapina, l'estorsione, o per tentare di commetterli, compresi i danni da furto di fissi e infissi;
- spese sanitarie, documentate in originale, conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato, suoi familiari o dipendenti a seguito di rapina, o estorsione, o scippo, consumati o tentati, indennizzabili ai sensi di polizza. Non sono indennizzabili le spese sostenute oltre il 60° giorno da quello dell'infortunio.

2 - Caratteristiche costruttive dei locali contenenti i beni assicurati

L'assicurazione è prestata alla condizione che i locali contenenti le beni assicurati siano situati in fabbricati aventi pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento (armato o no). Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a solo piano terreno, la linea di gronda del tetto deve trovarsi, in linea verticale, a non meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, oppure, se la linea di gronda si trova ad altezza inferiore ai 4 metri, il tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso.

In quanto non sia diversamente convenuto, in caso di sinistro avvenuto quando, per qualsiasi motivo, le caratteristiche dei locali siano differenti da quelle sopra indicate, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato il 75% della somma liquidabile a termini di polizza, restando uno scoperto del 25% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri. Detto scoperto non viene applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.

Si intende comunque escluso dall'assicurazione quanto riposto nelle SERRE e/o in locali di fabbricati in rovina o in stato di abbandono.

3 - Mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati

L'assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, totalmente fissi o chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferria-

te (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti i beni assicurati.

Quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali contenenti i beni assicurati, non risultino - anche solo in parte - conformi a quanto sopra indicato, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato il 75% della somma liquidabile a termini di polizza, restando uno scoperto del 25% a carico dell'Assicurato stesso.

Detto scoperto del 25% non viene applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali e verrà ridotto al 10% in caso di furto avvenuto quando l'Assicurato, e/o i suoi dipendenti, e/o i suoi familiari sono presenti nei locali.

4 - Beni assicurati fuori dai locali

Relativamente a beni assicurati all'aperto e sui piazzali, l'assicurazione è limitata a:

- a) arredamento - attrezzature - macchinari, macchinari semoventi, merci,
- b) bestiame limitatamente a bovini, equini (esclusi quelli da competizione), ovini, caprini, suini posti entro i recinti nell'ambito dell'attività assicurata e **a condizione che il furto sia perpetrato secondo le modalità di cui alle lettere a-b-c dell'art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE parificando l'area cintata ai locali e che si tratti di recinti in prossimità di locali che sono stabilmente abitati dal Contraente/Assicurato, o dai suoi familiari, o comunque da persone incaricate della custodia o dell'uso dei beni**
- c) gli alveari, inclusa la relativa arnia, compresi nella somma assicurata per il bestiame, ovunque nell'ambito dell'attività assicurata.

Sono sempre esclusi:

- antiparassitari, anticrittogamici, concimi e sementi;
- gli animali allo stato brado e quelli in recinti non custoditi fatta eccezione per i soli alveari.

Fermi i limiti di indennizzo previsti, **per ogni sinistro l'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di un importo pari al 25% dell'indennizzo medesimo.**

5 - Beni assicurati temporaneamente presso terzi

L'assicurazione è estesa a beni assicurati temporaneamente presso Terzi, compresa la partecipazione a fiere e mostre, mercati e sfilate sul territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano, nei limiti previsti dagli artt. "caratteristiche costruttive dei locali contenenti i beni assicurati", "mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati".

Fermi i limiti di indennizzo previsti, per ogni sinistro l'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di un importo pari al 25% dell'indennizzo medesimo.

Per il bestiame limitatamente a bovini, equini (esclusi quelli da competizione), ovini, caprini, suini, posti entro i recinti, l'assicurazione dei danni da furto è prestata a condizione che il furto sia perpetrato secondo le modalità di cui alle lettere a-b-c dell'art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE parificando l'area cintata ai locali e che si tratti di recinti in prossimità di locali occupati da persone incaricate della sorveglianza e custodia.

6 - Furto tramite veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso esclusivo all'assicurato

Qualora siano stati utilizzati, per l'asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovino nei locali di cui all'ubicazione del rischio o comunque nell'area in uso esclusivo dell'Assicurato, l'Impresa corrisponderà la somma liquidabile a termini di polizza, sotto

detrazione di uno scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

7 - Estensione al furto commesso, fuori dalle ore di lavoro, da persone dipendenti dell'assicurato

L'assicurazione vale anche se l'autore del furto è un dipendente dell'Assicurato, sempreché si verifichino tutte le seguenti circostanze:

- a) il furto sia avvenuto con le modalità previste all'art. 1 - oggetto dell'assicurazione;
- b) l'autore del furto non risulti incaricato della custodia delle chiavi o di altri sistemi di chiusura dei locali e dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- c) il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

8 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità, di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente o occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente devono rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3), anche se non coabitanti;
- c) causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi anche se provocati dall'autore del sinistro;
- d) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza.
- e) da sottrazione di "dati" presenti nel sistema informatico dell'Assicurato causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato.

9 - Sospensione dell'assicurazione per locali incustoditi

Se i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del **45° giorno**.

Per i Preziosi e i Valori la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 **dell'8° giorno**.

La presente sospensione dell'assicurazione non trova applicazione quando si assicurano Abitazioni rurali dichiarati non stabilmente abitati.

10 - Limiti di indennizzo

Relativamente ai Beni assicurati per ogni sinistro in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a pagare:

- a) per Oggetti Pregiati, importo superiore a 5.000 euro per singolo oggetto pregiato, oppure per ogni servizio di argenteria;

- b) per Preziosi, importo superiore al 20% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di 5.000 euro;
- c) per Valori, importo superiore al 20% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di 5.000 euro, fatta eccezione per gli eventuali maggiori importi assicurati per la garanzia "portavalori"
- d) per beni assicurati all'aperto e sui piazzali, entro i recinti dell'azienda assicurata, escluso il Bestiame, fino ad un importo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di 5.000 euro,
- e) alveari (incluse le relative arnie) 500 euro per sinistro e per anno;
- f) beni assicurati temporaneamente presso Terzi, compresa la partecipazione a fiere e mostre, mercati e sfilate sul territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano, fino ad un importo pari al 15% della somma assicurata per il contenuto e/o del Bestiame, con il massimo di 5.000 euro
- g) atti vandalici sui beni assicurati causati dai ladri per commettere il furto, o la rapina, l'estorsione, o per tentare di commetterli, fino alla concorrenza di 2.500 euro,
- h) guasti arrecati alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti i beni assicurati e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, compresi i anche i danni da furto di fissi e infissi, fino ad un importo di 10.000 euro;
- i) i guasti cagionati ai beni assicurati dai ladri per commettere il furto, o la rapina, l'estorsione, o per tentare di commetterli sono parificati ai danni da furto, e indennizzati nel limite della somma assicurata.
- j) spese sanitarie, documentate in originale, fino ad un importo di 1.000 euro;
- k) cose riferibili ad attività secondarie di rischio maggiore, nell'ambito dell'attività assicurata, 20% della somma assicurata, con il massimo di 5.000 euro;
- l) Preziosi e valori chiusi in mezzi forti: nel limite della specifica somma assicurata.

11 - Portavalori

In aggiunta a quanto previsto al precedente art. 1 oggetto dell'assicurazione e della definizione Beni assicurati, l'Impresa indennizza, fino ad un importo pari per ogni anno assicurativo al 20% della somma assicurata alla partita contenuto, con il massimo di Euro 2.500, la perdita di valori di proprietà dell'Assicurato avvenuta durante il loro trasporto fuori dai locali costituenti l'ubicazione dei beni assicurati indicata in polizza, in conseguenza di:

- scippo;
- rapina;
- furto, in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori, commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, mentre svolgono detto servizio esterno di trasporto.

L'assicurazione è operante a condizione che i valori siano inerenti all'attività assicurata e che le persone incaricate del trasporto, nonché quelle che le sostituiscono nei casi di impedimento:

- non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori e siano di età non inferiore a 18 anni né superiore a 65 anni;
- non siano altrimenti assicurate contro i rischi di furto, scippo o della rapina per il trasporto di valori.

La presente estensione è prestata esclusivamente per il servizio svolto entro il territorio della Provincia in cui risulta l'ubicazione dei locali contenenti i beni assicurati, nonché delle Province limitrofe.

Condizioni particolari supplementari, valide solo se richiamate

A - Assicurazione dell'arredamento domestico in locali abitati dall'assicurato

Nella somma assicurata alla partita contenuto si intende compreso anche l'arredamento domestico di proprietà dell'assicurato.

B - Macchinari in leasing

Si intendono assicurati anche i macchinari e gli impianti acquistati in leasing.

Se i macchinari sono parzialmente assicurati con polizza propria, la presente assicurazione opera ad integrazione. Tale condizione è operativa solo se i relativi contratti prevedono la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'assicurato della presente polizza.

C - Integrazione portavalori

Se in polizza risulta la relativa somma assicurata, fino a concorrenza di tale somma e ad integrazione e negli stessi termini e condizioni di assicurazione di quanto già previsto all'art. 11 Portavalori l'Impresa indennizza la perdita di valori di proprietà dell'Assicurato.

Relativamente alla presente estensione resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% dell'importo liquidabile.

Condizioni che regolano il caso di sinistro per la sezione Furto

12 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

13 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro alle singole Sezioni della presente polizza;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate parzialmente o totalmente, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono comunque validi per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente al diritto contrattuale circa l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

14 - Coesistenza di scoperti, franchigie

Qualora, per lo stesso sinistro e per la stessa cosa danneggiata, risultino operanti più scoperti e/o franchigie in base alla presente polizza:

- Per gli scoperti verrà considerato quello di percentuale più elevata;
- Se è prevista una franchigia, la stessa, fermo lo scoperto di cui sopra, verrà considerata minimo assoluto; se sono previste più franchigie, il minimo sarà pari alla franchigia più elevata.

15 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del codice civile, in nessun caso l'impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella che risulta assicurata in polizza.

16 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve, oltre a quanto previsto all' art. 2 - Assicurazione presso diversi assicuratori, delle Condizioni generali di assicurazione:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all'Impresa, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) comunicare all'Impresa le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo indicando l'Impresa, l'Agenzia e il numero di polizza;
- d) fornire all'Impresa, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata dei i beni assicurati rubati o danneggiati con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- e) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- f) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni assicurati rubati e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere e) e f) sono a carico dell'Impresa in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'Impresa provi che le spese sono state fatte in maniera sconsiderata.

L'Assicurato/Contraente deve altresì:

- g) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto i beni assicurati non rubati quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per tale titolo diritto ad indennità alcuna, oppure soltanto fino alla rilevazione dei danni se il benessere è stato comunicato dall'Impresa;
- h) dare la dimostrazione della realtà e dell'entità del danno, tenendo a disposizione dell'Impresa e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che l'Impresa e i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- i) presentare a richiesta dell'Impresa tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro.

17 - Determinazione del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati né dei danni di mancato godimento o di uso o di altri eventuali pregiudizi.

18 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dall'impresa.

Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni relativi alle garanzie della sezione furto.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, se diverso dal contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Il pagamento di quanto liquidabile a termini di polizza non può tuttavia essere effettuato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

19 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni assicurati salvati o non rubati, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, oppure altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto al pagamento di quanto dovuto ai sensi di polizza.

20 - Scoperto e assicurazione presso diversi assicuratori

Qualora per un indennizzo sia previsto uno scoperto a carico dell'Assicurato, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art. 2 - Assicurazione presso diversi assicuratori, delle Condizioni Generali di assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che l'Impresa detrarrà successivamente dall'importo così calcolato.

21 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) l'Impresa, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidabile prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento, se consentita;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

22 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta dell'Impresa, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 8 - esclusioni lett. b).

23 - Recupero delle cose rubate

Se i beni assicurati vengono recuperati in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne comunicazione all'Impresa appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà dell'Impresa, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato restituisca all'Impresa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i medesimi beni assicurati, decurtando da tale importo l'eventuale deprezzamento dei beni, così come periziato dall'Impresa e concordato. Se invece

l'Impresa ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni assicurati recuperati previa restituzione dell'importo di indennizzo riscosso dall'Impresa per gli stessi, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni assicurati recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.


Per i beni assicurati rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di comunicazione del sinistro, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni subiti dagli stessi beni assicurati in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all'Impresa i beni assicurati che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto dell'Impresa di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

24 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e reintegro automatico
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, nonché i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.

Si conviene comunque che sia le somme assicurate sia i limiti di indennizzo delle partite colpite da sinistro sono automaticamente reintegrati nei valori originari dalle ore 24 del giorno dell'evento, con l'obbligo del Contraente di versare il corrispettivo rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo.

Nel caso di più sinistri nello stesso periodo di assicurazione, tale reintegro è ammesso per un importo complessivo non superiore alla somma assicurata.

Qualora a seguito del sinistro stesso l'Impresa decidesse invece di recedere dalla polizza, metterà a disposizione del Contraente la parte di premio imponibile non goduto calcolato, per la Sezione Furto, sulle somme assicurate rimaste in essere.



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB058752-FUR-EDZ- 0119 - MULTIRISCHI AZIENDE AGRICOLE | FURTO E RAPINA